



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



- **12.10.2023**
- **WEBINAR – VIRTUAL ROUND TABLE**

L'Intelligenza Artificiale come abilitatore di business, le principali sfide legali per le imprese

Ore: 16:00 – 18:30 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio DLA Piper, *Studio Partner del Network “Norme & Tributi”* di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: misure idonee	5
Germania: Responsabilità degli amministratori nella GmbH & Co. KG.	5
D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE	
Italia: Linee Guida INAIL: parametri concreti per la valutazione del rischio ex art. 25septies D.Lgs. 231/01.	6
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Fondo per la transizione industriale: misure a favore dell'efficienza energetica.	6
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Participation exemption per le società estere: sentenza Cassazione n. 21261/23	7
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Scissione mediante scorporo	7
SUSTAINABILITY	
Italia: ISBB - GSBB - EFRAG: insieme per definire gli standards di rendicontazione ESG	8
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Il Ministero della Sicurezza Energetica promuove l'agro-voltaico.	8
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: La Cassazione ritorna sull'annualità accertabile relativa a componenti reddituali pluriennali	9
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Le analisi economiche nel transfer pricing	9
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Soft Spam: Per la Cassazione il concetto di "vendita" è da intendersi in senso tecnico	10
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Niente reintegra in caso di patto di prova nullo	10

INDICE

	DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia:	Il Governo italiano interviene sulla fissazione dinamica delle tariffe aeree.	11
	MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia:	Cessione di partecipazioni e mutamento dell'atto costitutivo	11
	DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI	
Italia:	La figura del procacciatore d'affari.	12
Germania:	Diritto al risarcimento dei costi per il montaggio di merci difettose.	12
	DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE	
Italia:	Eliminazione dei vizi dell'immobile e potere del giudice di merito.	13
	RETAIL & REAL ESTATE	
Italia:	Indennità di avviamento per finita locazione: quando è valida la rinuncia da parte del conduttore?	13
	DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE	
Italia:	Marchi "non convenzionali" in Italia	14
Germania:	Proprio un bel "pastiche"	14
	DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO	
Italia:	Mutuo fondiario e limite di finanziabilità: norma imperativa.	15
	DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI	
Italia:	Riforma Cartabia: il nuovo procedimento semplificato di cognizione.	15
	CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia:	Il nuovo decreto dirigenziale sulla composizione negoziata della crisi d'impresa. . .	16
	TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia:	Conseguenze fiscali del trasferimento di residenza in Italia per lavoro da remoto . .	16
	IVA E DAZI	
Italia:	Aliquota IVA per cessione e noleggi di motrici, carrozze e materiale rotabile.	17

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI: MISURE IDONEE

Il D.Lgs. 14/19 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come in ultimo modificato dal D.Lgs. 83/22, ha introdotto importanti novità in materia di gestione societaria. Ai sensi del novellato art. 2086 c.c. l'imprenditore, il quale operi in forma societaria o collettiva, ha l'obbligo di istituire un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale". Tale dovere di adeguata organizzazione, da attuare secondo il principio di proporzionalità, prescinde da una situazione problematica, risultando un dovere fondamentale dell'imprenditore. Nella stessa direzione, l'art. 3 D.Lgs. 14/19 fissa una serie di indici per la rilevazione tempestiva di situazioni patologiche nell'andamento sociale. Nel caso in cui siano riscontrate eventuali criticità, l'imprenditore ha l'obbligo di attivarsi prontamente mediante "l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale" (art. 2086 c.c.). L'eventuale violazione di questi ha conseguenze molto importanti: ai sensi dell'art. 2476 c.c., come modificato dal D.Lgs. 14/19, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali con il proprio patrimonio.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA GMBH & CO. KG

Una nuova decisione della Corte Federale Tedesca (sentenza del 14.03.23, II ZR 162/21) fa luce sulla responsabilità degli amministratori nella GmbH & Co. KG. La GmbH & Co. KG è una società in accomandita (KG) il cui socio accomandatario personalmente responsabile non è una persona fisica ma una GmbH, il che significa che nessuna persona fisica è personalmente responsabile. È tuttavia riconosciuto che la responsabilità degli amministratori della GmbH accomandataria si estende anche all'attività della KG. Gli amministratori della GmbH accomandataria rispondono quindi anche degli errori di gestione che causino danni non per la GmbH stessa, bensì per la KG. Il caso ora deciso presentava la particolarità che l'amministrazione della KG non era stata affidata alla GmbH accomandataria ma – eccezionalmente – al socio accomandante, che pure era una GmbH. La Corte Federale Tedesca ha deciso che in tali ipotesi anche gli amministratori della GmbH accomandante rispondono per i danni causati alla KG per errori di gestione. Ciò vale anche se la GmbH accomandante, oltre all'amministrazione della KG, deve svolgere altri compiti essenziali. La sentenza fornisce ulteriori chiarimenti sulla responsabilità per danni in caso di errori di gestione nella GmbH & Co. KG.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: LINEE GUIDA INAIL: PARAMETRI CONCRETI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ART. 25SEPTIES D.LGS. 231/01

Con le recenti "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01", l'INAIL ha fornito alle imprese un supporto pratico-operativo per l'adozione di un Modello 231 il più possibile aderente al proprio effettivo contesto organizzativo. In particolare, l'INAIL ha elaborato una best practice di auditing, prevedendo un set di parametri da utilizzare nella valutazione del rischio. Nello specifico, nell'audit dovrà essere valutata: (1) la Case History, intesa come numero di fatti rilevanti occorsi, la distanza temporale nella quale si sono verificati e la loro gravità; (2) la Governance, intesa come struttura decisionale adottata dall'ente; (3) l'atteggiamento etico dell'ente; (4) lo Stakeholder Engagement; (5) la mappatura dei processi; (6) l'efficacia dell'inquadramento del contesto dell'organizzazione con riferimento all'applicazione di eventuali norme di settore; (7) la Leadership, quale elaborazione di un organigramma adeguato; (8) la pianificazione e sviluppo di procedure; (9) la destinazione o meno di risorse all'attività sensibile; (10) la presenza di informazioni documentate nonché, da ultimo, (11) l'attenzione dell'impresa al continuo miglioramento del Modello 231.



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: FONDO PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE: MISURE A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Con il Decreto Direttoriale 30.08.23 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati stanziati 300 milioni di Euro per il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La misura finanzia progetti di investimento da 3 a 20 milioni Euro finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità produttiva nell'esecuzione dell'attività d'impresa; all'uso efficiente delle risorse attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse tramite il riuso, il riciclo o il recupero delle materie prime nonché al cambiamento fondamentale del processo produttivo attraverso l'implementazione di soluzioni tecnologiche atte a consentire una maggiore efficienza energetica. La misura prevede un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60% delle spese agevolabili quali suolo aziendale, nel limite del 10%, opere murarie, nel limite del 40%, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, spese per formazione del personale. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 10.10.23 ed entro le ore 12 del 12.12.23. Il soggetto gestore, Invitalia, procedere alla valutazione a graduatoria secondo i risultati ottenuti negli ambiti ambientali definiti dal Decreto.

Deloitte.



Dr.ssa Valentina Fera
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: PARTICIPATION EXEMPTION PER LE SOCIETÀ ESTERE: SENTENZA CASSAZIONE N. 21261/23

La recente sentenza 21261 del 19.07.23 della Corte di Cassazione ha introdotto un'importante novità, stabilendo che le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia possono beneficiare del regime di esenzione PEX in merito al capital gain generato dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Italia, a condizione che siano soddisfatti i requisiti del regime PEX. In tali casi, la plusvalenza sarebbe soggetta a un'imposta effettiva dell'1,2% (calcolata applicando l'aliquota IRES del 24% al 5% del capital gain) anziché del 26% con un significativo risparmio d'imposta. La mancata applicazione del regime PEX violerebbe le libertà fondamentali previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Il caso si riferisce al capital gain realizzato da una holding francese, ivi residente, a seguito della cessione della partecipazione detenuta in una subsidiary italiana, ivi residente. Detto capital gain risulta fiscalmente rilevante in Italia, ex art. 13 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni ed ex art. 8, lett. b) del Protocollo alla medesima Convenzione. La novità potrebbe avere un significativo impatto per le convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la potestà impositiva in capo all'Italia nonché per le società immobiliari.

bureau**Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

L'art. 2506 co. 1 c.c., introdotto dall'art. 51, co. 3, del D.Lgs. 19 del 2.03.23, in attuazione della Direttiva UE 19/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto l'istituto della scissione mediante scorporo.

La norma introduce nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando parte del patrimonio della società scissa a una o più società di nuova costituzione, ma con la peculiarità che le azioni o quote emesse dalla beneficiaria neocostituita sono attribuite alla stessa società scissa anziché ai soci di quest'ultima

L'operazione sopra delineata si configura, quindi, come una particolare forma di scissione il cui elemento tipizzante è costituito dall'assegnazione delle quote/azioni della beneficiaria alla società scissa e non ai suoi soci. In ragione di detta assegnazione, il patrimonio netto contabile della società scissa non subirà alcuna riduzione (come, al contrario, avviene nella scissione): in luogo degli asset trasferiti verrà iscritto un importo corrispondente, a titolo di partecipazione nella società beneficiaria. In linea di principio, l'operazione in esame, ai fini fiscali, dovrebbe beneficiare della neutralità propria della scissione ordinaria.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: ISBB – GSBB – EFRAG: INSIEME PER DEFINIRE GLI STANDARDS DI RENDICONTAZIONE ESG

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stabilisce l'obbligo di rendicontazione per le imprese in merito ai rischi e alle opportunità di sostenibilità che devono affrontare nel breve-medio-lungo termine, nonché agli indicatori climatici e alle condizioni dei lavoratori. Il 31.07.23 è stato divulgato l'elenco dettagliato dei Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS). Si tratta di principi tematici di carattere ambientale, sociale e di governance, nonché settoriali e trasversali. Questi si aggiungono ai principi e agli standard IFRS ESG, elaborati in collaborazione con GRI affinché sia definita una metrica di rendicontazione univoca e trasparente. In quest'ottica, il Global Sustainability Standard Board (GSSB) ha pubblicato una proposta di modifica relativa al "GRI 1 - Foundation" in modo da allinearla agli standard IFRS S1 e agli ESRS 1 e 2. Infatti, i principi ESRS adottano le medesime definizioni, concetti e informative contenuti nei GRI. Pertanto, le aziende che fino ad oggi hanno comunicato secondo gli Standards GRI risultano già allineate agli obblighi informativi richiesti dalla CSRD. Di conseguenza, le imprese che renderanno le informazioni ai sensi dei principi ESRS saranno considerate compliant con riferimento agli Standards GRI.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: IL MINISTERO DELLA SICUREZZA ENERGETICA PROMUOVE L'AGRO-VOLTAICO

Lo scorso agosto il MASE ha risolto il dubbio interpretativo che divideva i commentatori: in sintesi ha riconosciuto che un impianto agro-voltaico superiore ai 10MW può essere autorizzato con la P.A.S., a certe condizioni. Il caso sottoposto al Ministero riguardava un impianto di potenza di circa 17MW da realizzare su aree agricole ubicate a distanza inferiore di 3 km da una centrale elettrica già esistente. Esaminata la normativa di riferimento, l'art. 6, co. 9bis del D.Lgs. 28/11e l'art. 20 D.Lgs. 199/21, il Ministero ha chiarito che: il limite di potenza di 10MW è da ricondurre esclusivamente ai "nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse"; l'unico requisito prescritto, invece, per l'agro-voltaico consiste nella distanza di "non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale". In punto di "destinazione urbanistica" di un'area il Ministero ha però anche precisato che essa non possa essere dedotta empiricamente dalla presenza sulla stessa di un immobile adibito a una specifica attività. La presenza di una centrale elettrica può, quindi, far sorgere la presunzione che essa insista su area industriale, ma non può fungere da punto di riferimento per il calcolo dei 3 km se la destinazione "industriale, artigianale e commerciale" non sia comprovata dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Rödl & Partner



Avv. Giulia Lumina
giulia.lumina@it.andersen.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italiani



Avv. Anna Maria Desiderà
anna-maria.desidera@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italiani

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: LA CASSAZIONE RITORNA SULL'ANNUALITÀ ACCERTABILE RELATIVA A COMPONENTI REDDITUALI PLURIENNALI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25517 del 31.08.23, è tornata a pronunciarsi sui termini di accertamento relativamente a componenti reddituali a rilevanza pluriennale, enunciando un principio di diritto secondo il quale, a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo del reddito, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del DPR 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato.

Diversamente, si sarebbe potuto argomentare che il termine applicabile era quello relativo alla rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

La pronuncia in esame è andata a confermare l'orientamento già assunto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 8500/21, Cass. n. 7438/23) che ha sancito l'accertabilità delle componenti reddituali pluriennali in ciascuna delle annualità in cui il "rateo" di dette componenti concorre fiscalmente alla formazione della base imponibile.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LE ANALISI ECONOMICHE NEL TRANSFER PRICING

In merito alle analisi economiche predisposte al fine di verificare la natura arm's length delle transazioni intercompany nei gruppi societari, i giudici della CGT della Lombardia (sentenza n. 45/23) rilevano che, nell'attività di ricerca di società comparabili alla parte da testare (i.e. l'analisi economica più diffusa che viene svolta tramite l'ausilio di database esterni), la coerenza rilevante non è tanto da ricercare nel prodotto commercializzato, quanto nelle dinamiche che interessano il settore in cui opera la società, la tipologia di attività svolta, le caratteristiche della clientela di riferimento, le dimensioni dell'impresa, l'area geografica di riferimento. I giudici rigettano pertanto l'analisi predisposta dall'Amministrazione finanziaria in sede di verifica, precisando che "l'esatta individuazione dei comparables è un aspetto fondamentale affinché le valutazioni finali siano attendibili e legittime". La citata sentenza (in linea con le altre recenti) rivela che i giudici tributari stanno acquisendo maggiori competenze in materia di transfer pricing, fornendo osservazioni sugli screening qualitativi e quantitativi applicati nella ricerca. In questo contesto è opportuno che le società che predispongono la Documentazione di transfer pricing prestino particolare attenzione ai criteri utilizzati nelle analisi di benchmark, non sottovalutandone la complessità.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: SOFT SPAM: PER LA CASSAZIONE IL CONCETTO DI "VENDITA" È DA INTENDERSI IN SENSO TECNICO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7555 del 15.03.23, ha stabilito che il soft spam può essere svolto solo quando l'utente ha effettivamente acquistato beni o servizi a titolo oneroso, non potendo applicarsi in via analogica nei casi in cui l'utente abbia solo usufruito di un servizio gratuito senza concludere il contratto. Nel caso di specie, una società che si occupa di fornire servizi di comparazione di preventivi online affermava di aver legittimamente svolto l'attività di soft spam anche verso "utenti non paganti", ossia soggetti che si erano registrati per ottenere una prova gratuita del servizio. Tuttavia la Cassazione, ritenendo infondate le ragioni addotte dalla società, ha affermato che l'eccezione prevista dal co. 4 dell'art. 130 del Codice Privacy, trattandosi di un regime derogatorio ed eccezionale alla più generale disciplina prevista dall'art. 130 Codice Privacy, deve essere interpretata in modo tassativo e il concetto di "vendita" deve essere quindi inteso in senso tecnico come rapporto contrattuale a titolo oneroso. Pertanto, il fatto che gli utenti si fossero registrati per ottenere una prova gratuita del servizio senza finalizzare l'acquisto non era da solo sufficiente a configurare l'esistenza di un rapporto contrattuale e pertanto consentire l'applicazione dell'eccezione al consenso contenuta nel co. 4 dell'art. 130 del Codice Privacy.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: NIENTE REINTEGRA IN CASO DI PATTO DI PROVA NULLO

Con la sentenza n. 20239 del 14.07.23, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato in presenza di un patto di prova nullo, statuendo che nei confronti dei dipendenti soggetti alla disciplina delle c.d. "tutele crescenti" (i.e., dipendenti assunti dopo il 7.03.15) trova applicazione esclusivamente la tutela indennitaria e non la reintegra in servizio. La Suprema Corte, nel sostenere la propria decisione, ha rimarcato come la riforma dei licenziamenti introdotta dal c.d. Jobs Act abbia circoscritto il rimedio della tutela reale al solo ambito del licenziamento disciplinare e, in particolare, al solo caso in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, concludendo pertanto che, data la residualità della tutela reale nell'impianto normativo del Jobs Act, ai licenziamenti intimati durante il periodo di prova in presenza di un patto nullo si applichi esclusivamente il rimedio indennitario economico.

 **DE LUCA & PARTNERS**
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.



Avv. Martina Ortillo
martina.ortillo@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairolì
luca.cairolì@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: IL GOVERNO ITALIANO INTERVIENE SULLA FISSAZIONE DINAMICA DELLE TARIFFE AEREE

Con l'art. 1 del D.L. n. 104 del 10.08.23, il Governo italiano è intervenuto sul D.Lgs. 206/05 ("Codice del Consumo"), vietando la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree. In particolare, ai sensi del decreto, è vietata la fissazione automatica dei prezzi dei voli modulata in relazione al tempo della prenotazione, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. In queste ipotesi, è considerato pratica commerciale scorretta - e quindi sanzionato ai sensi del Codice del Consumo - l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Il 09.10.23 scadranno i termini per la conversione in legge del decreto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è già espressa in maniera favorevole in merito alla compatibilità del decreto con i principi in materia di concorrenza.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E MUTAMENTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata Impresa, ha recentemente deciso, in data 17.04.23 con sentenza n. 1636, che il contratto, contenuto in un patto parasociale, di cessione di partecipazioni, quand'anche rappresentanti la parte più cospicua del patrimonio sociale, non implica per ciò solo e in ogni caso una "sostanziale modificazione dell'atto costitutivo e dei diritti dei soci" e non viola, pertanto, il disposto di cui all'articolo 2479 co. 2 n. 5 c.c. ; tale articolo dispone che è riservata alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. La prova dell'oggetto sociale e dell'attività della società cedente, nonché dell'impatto su tali aspetti della programmata cessione, è essenziale al fine di vagliare l'eventuale violazione dell'articolo 2479 c.c.



AGNOLI E GIUGGIOLI

STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: LA FIGURA DEL PROCACCIATORE D'AFFARI

Il procacciatore d'affari è una figura simile, ma al tempo stesso differente da quella dell'agente di commercio. L'agente di commercio è un collaboratore professionale dell'impresa, mentre il procacciatore non è legato ad alcun particolare rapporto stabile e continuativo con l'impresa, svolgendo la sua attività liberamente e in modo occasionale, essendo libero di procacciare nuovi clienti o nuovi affari senza alcun vincolo particolare. La mancanza di stabilità del rapporto ha inoltre ulteriori importanti conseguenze. In particolare, il procacciatore non gode di alcun diritto di esclusiva ed è quindi, di regola, privo di una zona determinata entro cui svolgere le proprie prestazioni. Questo significa due cose: da un lato, in favore del procacciatore non matureranno provvigioni per gli affari diretti che la preponente dovesse eventualmente concludere; dall'altro lato, il procacciatore d'affari non sarà vincolato alla non-concorrenza in favore del preponente. Il procacciatore, salvo patto contrario, potrà procacciare affari per più ditte in concorrenza tra loro, scegliendo di volta in volta, presumibilmente in base alla misura della provvigione riconosciuta, la ditta a cui sottoporre l'affare. In conclusione, al procacciatore non comporterà il preavviso in caso di risoluzione e neanche l'indennità di cessazione del rapporto.



GERMANIA: DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI COSTI PER IL MONTAGGIO DI MERCI DIFETTOSE

Ai sensi del § 439, co. 3 c.c. tedesco (BGB), in caso di consegna di un articolo difettoso, l'acquirente può chiedere al venditore non solo la consegna di un nuovo articolo privo di difetti, ma anche il risarcimento dei costi di montaggio e smontaggio dell'articolo difettoso in un'altra struttura. Tale diritto sussiste anche se il venditore non è responsabile del difetto. La Corte Suprema Tedesca (BGH) ha ora esteso notevolmente tale diritto con la sentenza del 21.06.23 (R.G. n. VIII ZR 105/22). L'acquirente aveva acquistato tubi d'acciaio e li aveva saldati insieme per formare un sistema di tubature, al fine di montare quest'ultimo successivamente su una nave. I singoli tubi presentavano un difetto dei materiali che è stato scoperto solo dopo che i tubi erano stati saldati insieme. Il venditore ha consegnato in seguito gratuitamente tubi privi di difetti. La Corte di cui sopra ha inoltre condannato il venditore a risarcire l'acquirente per i costi sostenuti per la saldatura e lo smontaggio del sistema di tubature, anche se a rigor di termini non si trattava di veri e propri costi di montaggio e smontaggio dei tubi. La Corte ha giustificato tale decisione affermando che l'assemblaggio dei tubi costituiva una componente necessaria in vista del montaggio previsto. A giudizio della Corte, la ratio legis del § 439, co. 3 BGB richiede un'interpretazione ampia del termine "montaggio". Se l'acquirente avesse pensato di non montare il sistema di tubature in un'altra struttura, probabilmente questi costi non sarebbero stati risarcibili.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Giacomo Bressanelli
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: ELIMINAZIONE DEI VIZI DELL'IMMOBILE E POTERE DEL GIUDICE DI MERITO

Sovente l'acquirente di un immobile in Italia è anche il committente dei lavori. Ebbene in questi casi, in caso di difetti di costruzione, egli ha a disposizione, tra vari strumenti legislativi, il diritto di proporre un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore ex articoli 1669 e 2058 c.c. Il danno che viene riconosciuto per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria per equivalente. Tale obbligazione è finalizzata al totale ripristino dell'immobile e consente la condanna del venditore - appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione. Le indicazioni circa l'adeguatezza delle opere da disporre a tal fine è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato. La Cassazione, con recente pronuncia, ha quindi disposto che il giudice di appello che condanni il venditore-costruttore alla esecuzione di opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e a ripristinare il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile diverse da quelle disposte dal giudice di primo grado o richieste dall'appellante, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. o dell'art. 345 c.p.c. (Cass. civile sez. II, 06.06.23, n. 15760).



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: INDENNITÀ DI AVVIAMENTO PER FINITA LOCAZIONE: QUANDO È VALIDA LA RINUNCIA DA PARTE DEL CONDUTTORE?

In materia di locazioni commerciali, la legge prevede che, alla cessazione del rapporto di locazione, il tenant ha diritto a percepire un'indennità per la perdita dell'avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, nonché un'ulteriore indennità del medesimo importo qualora l'immobile venga successivamente adibito alla medesima attività già esercitata dal precedente tenant (art. 34, l. 392/78). In tale quadro, è possibile per il tenant rinunciare validamente a ottenere il pagamento in proprio favore delle indennità? La tematica è quantomai dibattuta e complessa. Parte della giurisprudenza ha affermato che, poiché la normativa di legge è finalizzata a tutelare il conduttore garantendo un equilibrio contrattuale tra le parti, queste ultime possono concordare condizioni migliorative per il tenant a fronte di una rinuncia da parte del tenant alla percezione dell'indennità di avviamento. Tuttavia, la più recente giurisprudenza si è attestata in modo consolidato nel ritenere che la clausola contenente una rinuncia alle indennità, da parte del tenant, preventiva o contestuale alla stipula è sempre nulla mentre il conduttore può validamente rinunciare alla percezione dell'indennità solo una volta che è stato concluso il contratto di locazione, quando può escludersi che il tenant si trovi in una posizione di debolezza contrattuale che la norma di legge intende tutelare.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Vasilica
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Pier Paolo Bianchi
ppbianchi@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: MARCHI "NON CONVENZIONALI" IN ITALIA

La scelta della tipologia di marchio non si limita più ai marchi figurativi e denominativi; negli ultimi anni sono stati infatti introdotti e disciplinati anche in Italia i cosiddetti marchi "non convenzionali". Si tratta di segni distintivi atipici, usati nel mondo multimediale o nel marketing sensoriale, per intensificare la percezione di un brand tramite i cinque sensi.

I marchi "non convenzionali" attualmente registrabili in Italia sono i marchi

- di posizionamento: costituiti da una modalità specifica di posizionamento sul prodotto
- a motivi ripetuti: costituiti esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente
- di colore: costituiti esclusivamente da un unico colore o da una combinazione di colori senza contorni
- sonori: costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni
- di movimento: costituiti da un movimento del marchio stesso
- multimediali: costituiti dalla combinazione di immagine e di suono
- ologramma: costituiti da elementi con caratteristiche olografiche

I requisiti di registrabilità di questi marchi sono gli stessi dei più canonici marchi figurativi e denominativi, mentre la necessaria riproduzione può essere depositata in formato JPEG o MP3.



GERMANIA: PROPRIO UN BEL "PASTICHE"

È buono il pasticcio? A dircelo dovrà essere la Corte Europea di Giustizia, su istanza della Corte Costituzionale Federale tedesca che ha riferito ai giudici comunitari una causa trattata in precedenza (nel 2004) dal tribunale di Amburgo e riesaminata poi per ben cinque volte dalla Cassazione tedesca. Un precedente alla Corte di Lussemburgo esiste già ed è davvero "storico". Si chiama sentenza Pelham. Chi era costui? Un produttore musicale che ha riutilizzato un breve estratto campionato di un brano non suo (Kraftwerk, "Metall auf Metall", 1979) per realizzarne uno proprio. I titolari del diritto d'autore e di riproduzione fonografica del brano originale hanno fatto causa. Alle pretese della parte attrice, Pelham aveva opposto il proprio diritto alla libertà di espressione artistica.



Dott.ssa Barbara Perego
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: MUTUO FONDIARIO E LIMITE DI FINANZIABILITÀ: NORMA IMPERATIVA

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14000/23, si è espressa sul tema del mutuo fondiario e, più precisamente, sul limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, D.Lgs. 385/93 (TUB), norma che demanda a Banca d'Italia la determinazione dell'importo massimo finanziabile da un istituto di credito in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (ad oggi, stabilito nella misura dell'80%). Il caso di specie vedeva il curatore di un fallimento proporre ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità del contratto di mutuo fondiario previamente stipulato a causa del superamento dei limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB. A riguardo, la Suprema Corte ha confermato il principio di diritto, già stabilito nel 2022, ai sensi del quale il predetto limite di finanziabilità non è un elemento essenziale del contratto, quanto piuttosto un elemento meramente specificativo del contratto stesso, fissato da Banca d'Italia in ossequio al principio della cd. "vigilanza prudenziale" a presidio della stabilità patrimoniale delle banche. La pronuncia della Cassazione è rilevante in quanto dirime con certezza un aspetto negli ultimi anni sovente dibattuto: l'art. 38 TUB non è norma imperativa e, quindi, la sua violazione non determina l'invalidità del contratto di mutuo.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: RIFORMA CARTABIA: IL NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Tra le più rilevanti novità della recente riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia) vi è l'introduzione del "procedimento semplificato" di cognizione. Si tratta di un nuovo rito alternativo al procedimento di cognizione ordinario, caratterizzato da un'istruttoria sommaria e un procedimento deformalizzato, pur garantendo una cognizione piena della causa.

Il nuovo rito mira, quindi, alla semplificazione dei processi e alla deflazione dei tribunali.

Si applica obbligatoriamente allorché la causa presenti, in via alternativa, almeno una delle seguenti caratteristiche: (i) i fatti di causa non sono controversi, (ii) la domanda è fondata su prova documentale, (iii) è di pronta soluzione, ovvero (iv) richiede un'istruzione non complessa. Negli altri casi, il rito nuovo si applica facoltativamente, ove sussista la competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il nuovo rito, dunque, assumerà un ruolo dominante nell'assetto del processo civile, poiché capace di coniugare la semplificazione e di riduzione della durata dei processi, con una cognizione piena a garanzia delle parti, contribuendo a rendere la giurisdizione italiana più attrattiva.

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: IL NUOVO DECRETO DIRIGENZIALE SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Con il decreto 21.03.23, il Ministero della Giustizia è intervenuto sul decreto dirigenziale 28.09.21 al fine di adeguarlo alle novità apportate al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal D.Lgs. 83/22. Il documento è composto da sei sezioni dedicate al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, alla check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza, al protocollo di conduzione della composizione negoziata, alla formazione degli esperti, alla piattaforma e alla scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto. Il test pratico, che non ha la funzione di individuare una situazione di crisi (non è un indicatore della crisi), consente all'imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e, nel contempo, aiuta l'esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento. In particolare, permette di misurare il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell'operazione dipende dall'adozione di iniziative di discontinuità rispetto al passato. La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti al loro servizio.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: CONSEGUENZE FISCALI DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN ITALIA PER LAVORO DA REMOTO

Nel corso degli ultimi anni molte persone fisiche straniere si sono trasferite fisicamente in Italia, potendo lavorare da remoto, con conseguenze fiscali rilevanti.

In base alla legge tributaria italiana, una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè almeno 183 giorni in un anno, possiede almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione dell'anagrafe dei residenti, residenza civilistica o possesso di un domicilio. Alla residenza fiscale in Italia consegue la tassazione in Italia di tutti i redditi, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotti.

Nel caso in cui, in base ad una legge estera, in un anno un soggetto sia considerato residente sia in Italia che all'estero, esistono le Convenzioni contro le doppie imposizioni da verificare. Nel caso dei rapporti Italia-Germania esiste il principio "split year", che prevede l'assoggettamento alla tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti dal giorno del trasferimento in Italia in poi. Ad esempio una persona fisica che trasferisce il proprio domicilio in Italia il 30.09.23, continuando a lavorare da remoto per un'azienda estera, tasserà i suoi redditi esclusivamente in Italia a partire da tale data.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

IVA E DAZI

ITALIA: ALIQUOTA IVA PER CESSIONE E NOLEGGI DI MOTRICI, CARROZZE E MATERIALE ROTABILE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di motrici, carrozze - quali quelle tranviarie, metropolitane, ferroviarie - e altro materiale rotabile, dissipando i dubbi interpretativi generatisi tra gli operatori dopo una precedente risposta a interpello (n. 638/21).

A seguito dell'istanza di interpello di un operatore ferroviario, con risposta n. 360 del 23.06.23 l'Agenzia delle Entrate ha rimosso ogni dubbio e/o possibile equivoco, precisando che:

- alle cessioni di motrici, carrozze ed altro materiale rotabile risulta applicabile l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%;
- analogo trattamento vale per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili, nonché per i contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili aventi ad oggetto i medesimi beni, ai sensi dell'art. 16, co. 3, DPR 633/72.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).